

D.M. Economia e Finanze 17 ottobre 2001

Istituzione di due nuove serie di buoni postali fruttiferi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante "Trasformazione dell'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero", convertito con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante "Trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste italiane" (deliberazione n. 244/97);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante "Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare gli articoli 2 e 6;

Visto il decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante "Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000;

Visto il decreto 29 marzo 2001 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante "Emissione di due nuove serie di buoni fruttiferi postali" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2001;

Ritenuto necessario ridefinire scadenze e rendimenti dei buoni fruttiferi postali, ferme restando le condizioni generali di emissioni stabilite dal citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 – parte prima;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti:

EMANA

il seguente decreto:

Capo primo

CONDIZIONI DI EMISSIONE DELLA SERIE "A3" DI BUONI FRUTTIFERI POSTALI

Art. 1.

Istituzione della nuova serie

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali, contraddistinta con la sigla "A3".

2. A decorrere dalla medesima data non sono più sottoscrivibili, pena la nullità, i buoni fruttiferi postali della serie contraddistinta con la sigla "A2", istituita con decreto 29 marzo 2001 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - parte prima, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2001.

Art. 2.

Taglio e importo massimo sottoscrivibile

1. I buoni della nuova serie "A3" rappresentati da documento cartaceo sono emessi in euro nei tagli da 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000. Inoltre, fino ad esaurimento delle scorte, sono emessi anche in lire nei tagli da 50.000, 100.000, 250.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000 e 5.000.000.

2. I buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo possono essere sottoscritti per importi di 250 euro e multipli.

3. I buoni fruttiferi postali possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro.

Art. 3.

Prezzo di emissione

1. I buoni postali fruttiferi della nuova serie "A3" sono emessi al valore nominale.

Art. 4.

Durata e interessi

1. I buoni fruttiferi postali della nuova serie "A3" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione.
2. Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.
3. I saggi lordi di interesse dei buoni fruttiferi postali sono indicati nella tabella allegata.
4. Gli interessi, calcolati su base bimestrale con il criterio di giorni 360/360, sono corrisposti al momento del rimborso del buono da Poste italiane S.p.A.

Capo secondo

CONDIZIONI DI EMISSIONE DELLA SERIE "AA3" DI BUONI FRUTTIFERI POSTALI

Art. 5.

Istituzione della nuova serie

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla "AA3".
2. A decorrere dalla medesima data non sono più sottoscrivibili, pena la nullità, i buoni fruttiferi postali della serie contraddistinta con la sigla "AA2", istituita con decreto 29 marzo 2001 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – parte seconda, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2001.

Art. 6.

Taglio e importo massimo sottoscrivibile

1. I buoni della nuova serie "AA3" rappresentati da documento cartaceo sono emessi in euro nei tagli da 250, 500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000 e 25.000. Inoltre, fino ad esaurimento delle scorte, sono emessi anche in lire nei tagli da 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 25.000.000 e 50.000.000.
2. I buoni non rappresentati da documento cartaceo possono essere sottoscritti per gli importi di 250 euro e multipli.
3. I buoni fruttiferi postali della serie in emissione possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro.

Art. 7.

Prezzo di emissione

1. I buoni fruttiferi postali della nuova serie "AA3" sono emessi al valore nominale.

Art. 8.

Durata e interessi

1. I buoni fruttiferi postali della serie "AA3" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione.

2. Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto.

3. Qualora venga richiesto il rimborso dei buoni fruttiferi postali della presente serie prima del termine, gli interessi sono corrisposti e calcolati secondo le modalità dei buoni fruttiferi postali della serie "A3", applicando i tassi di interesse previsti per la medesima serie diminuiti di 25 centesimi. Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2001

Il Ministro: TREMONTI

TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI DELLA
SERIE CONTRADDISTINTA DALLA SIGLA "A3".

Saggio di
interesse lordo

1° anno	3,25%
2° anno	3,50%
3° anno	4,00%
4° anno	4,00%
5° anno	4,00%
6° anno	4,75%
7° anno	4,75%
8° anno	4,75%
9° anno	4,75%
10° anno	5,50%
11° anno	5,50%
12° anno	5,50%
13° anno	5,50%
14° anno	5,50%
15° anno	6,25%
16° anno	6,25%
17° anno	6,25%
18° anno	6,25%
19° anno	6,25%
20° anno	6,25%

La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.
